



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "*Nuovi interventi in campo ambientale*", che all'art. 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico, individuando tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) quello di "Napoli Orientale";
- VISTO** l'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" sottoscritto il 15 novembre 2007 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli ed Autorità Portuale di Napoli, approvato con D.D. n. 4180 del 23.11.2007;
- VISTA** l'Ordinanza n. 70 dell' 11 novembre 2011 del Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/2010 e s.m.i., con la quale è stato disposto "*... di dichiarare ... efficace ed esecutivo il trasferimento al Comune di Napoli delle opere, interventi e procedimenti, concernenti le attività di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" e di "Bagnoli-Coroglio" ... unitamente a trasferimento delle relative risorse finanziarie...*" e che "*... il Comune di Napoli subentra nella titolarità dei rapporti derivanti da convenzioni, accordi di programma ed altri atti e contratti sottoscritti dal Commissario di Governo relativamente ai richiamati Siti di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" e di "Bagnoli-Coroglio" ...*";
- VISTA** la Delibera n.123 con la quale la Giunta Comunale in data 21.04.2022 ha approvato il Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale";
- VISTA** la delibera n. 148 in data 29.04.2022 – con la quale la AdSP ha approvato il Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" *nel quale in particolare, in relazione agli interventi da eseguirsi negli arenili del litorale di San Giovanni a Teduccio, sono previsti: la "Verifica del Piano di Caratterizzazione, eventuale aggiornamento alla luce della vigente normativa, e redazione del Piano di Bonifica presso il sito codice 3049N288 Arenile San Giovanni – Via Vigliena" e la "Verifica della bonifica in corso, eventuale aggiornamento alla luce della vigente normativa, presso il sito codice 3049N493 Arenile San Giovanni – Quartiere San Giovanni a Teduccio"*;
- VISTI** gli incontri tenuti con il comune di Napoli, su richiesta della scrivente AdSP, al fine di definire i tempi di attivazione degli interventi previsti nel succitato Atto sostitutivo da parte del Comune di Napoli, quale soggetto attuatore del medesimo, e pertanto responsabile degli interventi ivi previsti, anche in vista della prossima stagione estiva;
- VISTA** la nota assunta al protocollo AdSP al n. 11600 del 10.05.2022 con la quale l'amministrazione comunale di Napoli ha richiesto alla AdSP "*... di valutare l'opportunità: a) di effettuare una rapida caratterizzazione d'urgenza delle sabbie in sito, in modo da definire i provvedimenti da adottare, considerata la lontananza nel tempo degli ultimi interventi effettuati; b) di sospendere il rilascio di provvedimenti concessori del demanio marittimo fino all'esito dei richiesti riscontri*";



RITENUTO altresì necessario, allo scopo di consentire le operazioni di caratterizzazione d'urgenza richieste dall'amministrazione comunale interdire, per il tempo necessario alle operazioni di caratterizzazione e predisposizione delle aree ad essa interessate, le aree degli arenili di San Giovanni oggetto dell'Accordo sopracitato;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

VISTA la licenza d.m. n. 22/20 Reg prot. 53, intestata alla ditta Rizzo Sofia (p.iva 06311021213), con validità fino al 31/12/2023, relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima scoperta di mq 60 ubicata in San Giovanni a Teduccio vico I Marina, nel Comune di Napoli allo scopo di destinarla alla posa di tavolini, sedie e ombrelloni per la somministrazione di cibi preconfezionati e bibite;

VISTA la licenza d.m. n. 75/20 Reg prot.90, intestata alla ditta Il Mare Bagna San Giovanni (C.F. 95148320633), con validità fino al 15/09/2023, relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima scoperta di mq 455 ubicata in San Giovanni a Teduccio vico I Marina, nel Comune di Napoli allo scopo di destinarla alla posa ombrelloni, lettine e sedie allo scopo di promuovere attività ludiche elioterapiche per i propri soci senza scopo di lucro;

RITENUTO necessario adottare, per tutti i motivi di cui sopra, la sospensione dell'efficacia dei titoli concessivi rilasciati a soli fini demaniali marittimi a favore della ditta Rizzo Sofia e della ditta il Mare Bagna San Giovanni, i cui arenili sono interessati dall'Atto Sostitutivo all'Accordo di Programma, nonché qualunque altro nulla osta e/o autorizzazione rilasciati nelle aree in questione oltre all'istruttoria di tutte le richieste di concessioni/autorizzazioni a qualunque titolo richieste nelle medesime aree, nelle more delle attività di: "*caratterizzazione d'urgenza e sospensione del rilascio di provvedimenti concessori del demanio marittimo fino all'esito dei richiesti riscontri*"

IL DIRIGENTE
Dott.sa Mariagrazia Cesaria

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino a nuova disposizione sugli arenili del litorale di San Giovanni a Teduccio ricadenti nel demanio marittimo di competenza di questa AdSP, è vietato il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo per qualsiasi finalità ad eccezione delle operazioni di analisi, verifica e campionamento che saranno eseguite in esecuzione alla richiesta del Comune di Napoli di cui in premessa.

Sarà cura dell'Area tecnica di questa AdSP procedere al transennamento delle aree interdette.



Art. 2

Ai sensi dell'articolo precedente **sono sospese**, ai soli fini demaniali marittimi e fino a nuova disposizione/comunicazione da parte degli organi competenti, le seguenti concessioni:

- licenza d.m. n. 22/20 Reg prot. 53, intestata alla ditta Rizzo Sofia (p.iva 06311021213);
- licenza d.m. n. 75/20 Reg prot.90, intestata alla ditta Il Mare Bagna San Giovanni (C.F. 95148320633);

nonchè qualunque altra autorizzazione e/o nulla osta a qualunque titolo rilasciati nelle medesime aree di cui alla planimetria allegata

Sono altresì sospese tutte le istanze e/o le relative istruttorie avviate nelle medesime aree.

Le aree d.m. oggetto delle concessioni, delle autorizzazioni o nulla osta su indicate dovranno, quindi, essere lasciate libere da cose e/o persone;

La riattivazione delle succitate concessioni, nel corso di vigenza della concessione e quindi entro e non oltre le rispettive scadenze indicate in premessa, nonché dei nulla osta o autorizzazioni rilasciati, ai soli fini demaniali marittimi, nelle medesime aree e delle istanze/istruttorie avviate, sarà valutata solo all'esito e nei termini della comunicazione da parte degli organi competenti alla realizzazione degli interventi di bonifica così come stabiliti nell'Accordo di programma e ss. mm. e ii..

Trattandosi di sospensione determinata da esigenze di maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi degli articoli 42, 44, 47 e 48 del Codice della Navigazione, il concessionario non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità Portuale.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, 16.05.2022

IL PRESIDENTE 
Avv. ~~Andrea~~ ANNUNZIATA